



ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 13 DEL 16/02/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 05/07/2021 n. 267 recante la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, così come notificato con nota assunta al protocollo dello stesso Ente con n. 8934 in data 06/07/2021;
- **VISTA** la Delibera presidenziale di questa Autorità n. 169 in data 25/06/2021, con la quale, previa selezione mediante apposita procedura di gara aperta nei termini di legge, venivano aggiudicati in appalto i lavori per la ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito presso la zona del Mandracchio nel porto di Ancona al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) "Fratelli Navarra s.r.l. - Biagiotti s.r.l.", di cui la "Fratelli Navarra s.r.l." assume il ruolo di capogruppo avente sede a Milano in piazza della Repubblica civ. 30;
- **VISTO** il contratto da questo Ente stipulato in data 16/09/2021 per l'appalto come sopra aggiudicato (rif. n. 1855/2021 del registro di Repertorio, n. 8/2021 del Registro contratti);
- **POSTO** che detti lavori vertono alla realizzazione di opere interne ed esterne per la riqualificazione ed il miglioramento sismico del suddetto edificio demaniale, ciò secondo quanto previsto dallo specifico progetto esecutivo approvato con Delibera presidenziale di questo Ente n. 306 in data 30/12/2020, il tutto entro il tempo massimo di n. 730 giorni naturali e consecutivi;
- **PRESO ATTO** che i suddetti lavori risultano avviati mediante formale consegna al soggetto appaltatore in data 16/09/2021, giusto l'apposito Verbale in pari data;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 26 in data 06/10/2021, con la quale, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, si disciplinava l'esecuzione dei suddetti lavori in relazione alle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la locale circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché verso le attività ad oggi insediate presso l'edificio dagli stessi lavori interessato;
- **VISTA**, relativamente ai lavori di cui sopra, la comunicazione pervenuta in data 11/02/2022 da parte del soggetto appaltatore (assunta al protocollo di questo Ente con n. 1613 in data 10/02/2022), con la quale, in base alle previsioni contrattuali



dell'appalto ed all'effettivo stato di avanzamento, si rappresenta la necessità dell'occupazione di uno spazio demaniale nella vicina area già sede del complesso fieristico, attualmente destinata alla pubblica sosta veicolare, cioè ai fini della temporanea delocalizzazione di alcune delle attività – precisamente quelle non direttamente legate alla vendita del pescato – attualmente insediate nell'edificio interessato dall'appalto medesimo;

- **TENUTO CONTO** che tale delocalizzazione si rende indispensabile oggi affinché, per la prosecuzione dell'appalto in argomento, le porzioni dell'edificio interessate dall'appalto medesimo possano risultare temporaneamente sgombrare ovvero libere da ogni potenziale interferenza, pur evitando comunque pregiudizievoli sospensioni delle attività già ivi insediate;
- **RITENUTO** di dover pertanto emanare il presente provvedimento, ad interdizione dello spazio demaniale da dedicare alla predetta delocalizzazione con l'adozione delle connesse misure di tutela della pubblica e privata incolumità;
- **VISTI**, in proposito, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

RENDE NOTO CHE:

- nella zona portuale di Ancona, ai fini dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio di cui nelle premesse riportato, le attività secondarie attualmente insediate nell'edificio medesimo – ovvero quelle non direttamente legate alla vendita del pescato – verranno prossimamente delocalizzate in via temporanea all'interno di moduli prefabbricati provvisori che, a cura del competente soggetto appaltatore nei termini dello specifico contratto di appalto, saranno allestiti in uno spazio della superficie pari a mq 300 – evidenziato in colore rosso nell'allegato stralcio planimetrico – presso l'area già sede del complesso fieristico;
- le attività di cui al precedente punto, per tutto il periodo necessario all'esecuzione dell'appalto in argomento secondo le previsioni contrattuali per esso stabilite, troveranno dunque svolgimento da parte dei rispettivi gestori all'interno dei suddetti moduli prefabbricati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emanazione di nuove disposizioni specifiche, le attività secondarie attualmente insediate nell'edificio sede del mercato ittico di cui nelle premesse riportato – ovvero quelle non direttamente legate alla vendita del pescato – troveranno insediamento all'interno dei moduli prefabbricati che, allo scopo, saranno allestiti in via provvisoria nello spazio demaniale della superficie pari a mq 300 presso l'area già sede del complesso fieristico nel porto di Ancona, lo stesso evidenziato in colore rosso nello stralcio planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Art. 2

Lo spazio interessato dall'occupazione con i moduli prefabbricati di cui al precedente articolo, dalla data odierna sino all'emissione del provvedimento di revoca della presente Ordinanza, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, con eccezione per le attività a cui gli stessi moduli saranno destinati.

In relazione a quanto sopra, assume altresì eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 3

Lo spazio ad oggetto dell'occupazione di cui al precedente art. 2 resterà nella totale disponibilità del competente soggetto appaltatore dei lavori a cui l'occupazione medesima è correlata.

Pertanto detto spazio, nonché ogni allestimento in via provvisoria su di esso predisposto, verrà mantenuto nelle giuste condizioni di efficienza e sicura funzionalità a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, ciò per quanto necessario ai fini delle attività che in via temporanea ivi troveranno insediamento.

E' fatto salvo tutto quanto per legge dovuto nell'esercizio delle suddette attività da parte dei rispettivi soggetti gestori, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle misure di prevenzione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori, la pulizia, il costante mantenimento delle giuste condizioni di ordine e decoro, nonché ogni connessa incombenza giuridica ed amministrativa discendente da norme e regolamenti di qualunque ordine e grado.

Art. 4

E' fatto obbligo per il soggetto concessionario dell'edificio demaniale interessato dai lavori di cui nelle premesse riportato di dare la più ampia divulgazione del presente provvedimento tra tutti gli utenti o fruitori a qualunque titolo dell'edificio medesimo.

Art. 5

E' fatto salvo tutto quanto già stabilito con precedente Ordinanza di questa Autorità n. 26 in data 06/10/2021.

Art. 6

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 7

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giovanni Pettorino)

FIRMA DIGITALE

